

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, dell'articolo 90 della L. 289/2002 e dell'art. 148 del Dpr 917/86, è costituita l'associazione polisportiva dilettantistica senza finalità di lucro denominata **"Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT E CULTURA"**.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "G.S.C." purché seguita dall'identificativo dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

L'Associazione ha sede nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), Piazza Santa Lucia n. 7, e l'ambito operativo è quello regionale.

Con deliberazioni assunte a norma di legge dal Consiglio Direttivo possono essere istituite in Italia sedi secondarie, delegazioni ed uffici.

Articolo 2 - Scopi e oggetto sociale

L'associazione è apolitica, apartitica, laica e non ha scopo di lucro.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità primaria l'esercizio, la divulgazione, la promozione e l'insegnamento dell'attività sportiva dilettantistica.

Sono finalità dell'associazione anche:

la promozione e la diffusione delle attività fisiche nel loro senso più ampio, delle discipline sportive agonistiche, non agonistiche e amatoriali, delle più diverse pratiche motorie anche innovative e non ancora codificate da FSN o EPS, della ginnastica e di tutte le attività ludico motorie e delle attività culturali connesse al concetto di benessere inteso nella sua accezione più ampia e in tutti i suoi aspetti fisici, psichici e sociali.

A tali fini si propone di realizzare tutte le iniziative istituzionali e commerciali necessarie ed utili per la diffusione e la pratica delle attività sportive sia nei loro aspetti competitivi e agonistici, sia nei loro aspetti di preparazione fisica, sia negli aspetti legati alla salute e alla

prevenzione.

L'Associazione fa proprio il concetto di sport per tutti e s'impegna alla diffusione dei valori del volontariato, della solidarietà, della non violenza, della parità dei diritti e dei doveri tra i soci, dell'uguaglianza e dell'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione.

L'Associazione nasce con la finalità della promozione e dell'organizzazione della più ampia e qualificata tipologia di attività fisiche, sportive e sociali necessarie al raggiungimento del benessere dei propri soci ed, in generale, di tutte le comunità nelle quali si troverà ad operare favorendo così: l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita democratica; la crescita di cultura e consapevolezza circa adeguati stili di vita rivolti alla salute, alla prevenzione, al consumo etico e rispettoso di una "ecologia" sia umana che ambientale nonché un progressivo apprendimento di comportamenti attivi non violenti.

I valori sui quali si basa l'attività organizzativa e tecnica della sezione sono:

- 1) la democrazia;
- 2) l'agire con la migliore etica possibile, sia professionale che personale;
- 3) la libertà e la responsabilità individuale nei comportamenti;
- 4) la massima onestà;
- 5) la trasparenza;
- 6) la fedeltà ai principi fondanti dell'Associazione.

La centralità della persona in ogni iniziativa collettiva. L'amore verso se stessi, verso il proprio impegno dirigenziale e tecnico e verso gli altri sono i principi essenziali della vita organizzativa dell'Associazione.

Quanto sopra dovrà, anche nelle dinamiche interne all'Associazione, far emergere modalità operative dove i rapporti tra i vari organi istituzionali, le strutture operative e tutti i soci, senza nessuna distinzione, siano orientati alla massima partecipazione, democrazia e collegialità così da rafforzare quotidianamente lo spirito associativo e di cooperazione. L'Associazione s'impegna inoltre ad applicare e diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione, le sane idee dell'impegno e della volontà come unica strada per il raggiungimento dei risultati sportivi e intende ribadire il rifiuto del doping, come elemento fondamentale della propria esistenza.

Per meglio conseguire gli scopi sociali, l'associazione potrà:

- a) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- b) organizzare, gestire e partecipare a gare, tornei e campionati a carattere sportivo dilettantistico;

- c) organizzare, gestire e promuovere manifestazioni, dibattiti e incontri;
- d) organizzare, gestire e promuovere attività didattiche per tutte le discipline sportive, corsi d'istruzione tecnico-professionali, qualificazione, perfezionamento e coordinamento delle attività sportive e ricreative;
- e) organizzare gite a scopo sportivo, culturale e ambientale;
- f) condurre e gestire impianti sportivi e immobili propri o di terzi da destinare all'attività sportiva, ricreativa e culturale;
- g) proporre e garantire i servizi d'assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi;
- h) svolgere, nelle proprie sedi e presso i propri impianti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci ed eventualmente dei loro accompagnatori nei limiti del regolamento comunale di somministrazione, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari;
- i) ricercare e gestire spazi idonei alla promozione e diffusione delle attività fisiche e sportive rivolte a tutti e per tutte le età;
- j) ideare e gestire, anche insieme ad altri partner pubblici e privati, di progetti rivolti alla promozione dello sport e al miglioramento del benessere di soggetti fragili o a rischio di esclusione sociale;
- k) collaborare con centri medici, cooperative ed altri che svolgano attività sanitarie o socio-sanitarie per la gestione comune di spazi fisici e/o progetti rivolti al miglioramento della vita di tutti i cittadini anche attraverso azioni comuni di prevenzione primaria e secondaria;
- l) organizzare, attività di assistenza psico-fisica, anche a carattere domiciliare, o realizzarli entro centri o palestre, adeguatamente allestite, messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- m) organizzare, corsi e attività di formazione professionale, aggiornamento e tirocinio sia per i propri soci che per esterni;
- n) organizzare, attività culturali, di integrazione sociale, ricreative, di intrattenimento;
- o) organizzare attività scientifica e di ricerca nonché raccolta ed elaborazione di dati statistici per finalità scientifiche;
- p) organizzare attività di assistenza psicologica, psico-pedagogica sia per i propri soci che per soggetti esterni;
- q) organizzare corsi e attività formative nelle materie di gestione e organizzazione delle associazioni;
- r) promuovere azioni informative-formative rivolte sia ai propri soci che a tutti cittadini sui temi della salute, del-

la prevenzione, della solidarietà sociale, della non violenza, e in genere su tutto quanto possa innalzare il livello, sia individuale che collettivo, della qualità della vita;

s) porsi quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello stato, delle regioni, di enti o istituti di diritto pubblico e privato;

t) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;

u) promuovere e partecipare ad iniziative di enti pubblici, enti ed associazioni del terzo settore tendenti a diffondere, promuovere, recuperare e mantenere un adeguato livello di benessere in anziani, portatori di handicap fisico e psichico, minori con disagio nonché cittadini extracomunitari comunque nei settori d'interesse dell'Associazione.

Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, porre in essere, gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive e/o centri di attività sportivi (C.A.S.), a capo delle quali sarà nominato un coordinatore di sezione e/o centro di attività, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione o centro potrà essere disciplinato da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive e dei centri stessi e validato dall'Assemblea.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali aderisce e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari afflitti a suo carico e a far rispettare quelli rivolti ai propri associati, nonché le decisioni che le autorità federali e dell'ente di promozione dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Si intendono quindi riconosciute e assorbite nel presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione ai quali aderisce nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato; la qualifica di socio è attribuita a chi ne abbia fatta espressa richiesta e sia stato accolto e tesserato per la prima volta per l'associazione, nonché colui che, già accolto e tesserato, abbia rinnovato l'iscrizione annuale, non decaduto per provvedimento adottato dall'Associazione ovvero non dimessosi spontaneamente.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano per realizzarli.

Possono altresì essere associati e aderire:

- le Amministrazioni Comunali, nelle persone del Sindaco e dell'Assessore allo Sport, dei territori ove l'Associazione promuove la propria attività;
- le altre Associazioni, sportive e non, del territorio che perseguono finalità analoghe, nella persona del Presidente pro-tempore;
- chiunque sia ritenuto meritevole dall'Associazione per essersi distinto nella promozione e diffusione della cultura dello sport e della salute e degli altri fini statutari, per altri meriti eccezionali o per particolare attaccamento all'Associazione, e/o che sia stato, con il suo operato, speciale testimone dell'immagine dell'Associazione.

L'Associazione esclude ogni limite temporale e operativo al rapporto associativo e ai diritti e doveri che ne derivano.

Articolo 5 - Adesione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, tranne i soci da essa spontaneamente nominati ai sensi dell'articolo 11 lettera g), dovranno redigere una domanda su apposito modulo il cui contenuto è previsto nell'apposito regolamento interno.

La validità della qualità di socio è acquisita previo pagamento della quota associativa ed eseguita l'iscrizione nel libro soci, con rilascio della tessera associativa annuale.

Il provvedimento di accoglimento può essere emanato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, anche in calce alla stessa domanda di ammissione; il consiglio direttivo ne prende atto nella seduta più prossima al fine di verificare se per il nuovo socio sussistano cause ostative che ne impediscano l'iscrizione, con potere di annullare l'ammissione mediante provvedimento motivato; il provvedimento è appellabile entro quindici giorni dall'interessato dinanzi l'assemblea generale più prossima. La decisione passata in giudicato rende nullo il rapporto associativo ab origine con obbligo di restituzione della quota associativa eventualmente versata e di cancellazione dal libro soci.

Durante la vita associativa la qualità di socio potrà essere sospesa o cessata da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dinanzi l'assemblea generale più prossima.

ma.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi, rivalutata o rimborsata; stessa sorte è prevista per i diritti e doveri collegati al rapporto associativo.

Articolo 6 - Diritti e Doveri dei soci

Tutti coloro che risultano iscritti a libro soci, in regola col pagamento della quota annuale e non sottoposti a procedure sospensive o esclusive del rapporto associativo, hanno:

- diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare alla vita ed alle attività associative, nonché alle iniziative indette dall'Associazione;
- diritto di partecipare nelle assemblee sociali, all'elettorato attivo e passivo, ossia di espressione di voto e di ricoprire cariche sociali. Tale diritto spetta al socio maggiorenne: per la sola partecipazione alle assemblee il socio minorenne può essere rappresentato dall'esercente la potestà genitoriale.

Tutti i soci sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale e di ogni altro versamento eventualmente deliberato dall'Assemblea, nonché di eventuali quote di iscrizione e/o partecipazioni a corsi, attività e iniziative organizzate a favore della generalità dei soci, cui essi abbiano espresso adesione o iscrizione.

Il regolamento interno potrà regolamentare i diritti e doveri descritti.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione con effetto immediato nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dal consiglio direttivo;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
- e) per decesso, salvo che gli eredi manifestino per iscritto entro trenta giorni unanime volontà di proseguire in comunione il rapporto associativo per la sola annualità in corso in vece del defunto.

I soci non persone fisiche perdono la qualifica di socio anche nel caso di loro scioglimento, liquidazione, cessazione, commissariamento, sottoposizione a procedure di interdizione o inabilitazione legali o concorsuali; nel caso E) riguardante il rappresentante di un socio non persona fisica, esso provvederà entro trenta giorni a nominare il nuovo rappresentante.

Il provvedimento di radiazione è pronunciato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 3/5 dei componenti, con provvedimento motivato, dopo aver acquisito un parere scritto dei probiviri, di cui al successivo art. 17, contro il socio che:

- opera contrariamente ai dettami statutari, alle decisioni assembleari o al regolamento;
- commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione;
- con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- svolge o tenta di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione o con esse contrastanti;
- arreca danni, anche morali, all'Associazione.

Del provvedimento di radiazione va data notizia all'assemblea più prossima.

Il socio radiato ha facoltà di appellarsi all'assemblea più prossima con procedimento in contraddittorio, ma egli resta sospeso fino a tale data; l'assemblea delibera di confermare o annullare il provvedimento consiliare, a maggioranza, secondo quanto previsto all'art.11.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono liberamente eleggibili e sono:

1. l'assemblea generale dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il Presidente e il Vice-Presidente

Per l'esercizio di tutte le cariche sociali non spetta alcun compenso, bensì il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, previa delibera autorizzativa del consiglio direttivo.

Articolo 9 - l'Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

E' costituita da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro soci, in regola coi pagamenti verso l'Associazione e non siano raggiunti da provvedimento disciplinari, salvo quanto già disposto all'articolo 6. Hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo i maggiori di età.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria è disposta con delibera del Consiglio direttivo che incarica di eseguirne la formalità il Presidente o, in caso di sua impossibilità accertata, il Vice Presidente.

La convocazione può essere richiesta al consiglio da almeno un terzo degli associati iscritti a libro soci e in regola

coi pagamenti verso l'associazione, i quali ne propongono l'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o anche altrove purché in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario, ad eccezione delle assemblee il cui verbale sia redatto da Notaio.

L'assemblea elettiva nomina altresì due scrutatori scelti fra gli associati presenti ad esclusione dei candidati alle cariche sociali.

Il presidente verifica il quorum costitutivo dell'assemblea e identifica i presenti secondo quanto previsto nel regolamento; dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso - salvo eventuali parti ritenute coperte da tutela della privacy - è messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità e secondo i tempi stabiliti nel regolamento.

Il verbale verrà conservato agli atti dell'Associazione e, assieme ai precedenti verbali inclusi quelli relativi alle sedute non tenute per mancato raggiungimento del quorum costitutivo, costituirà il libro a fogli mobili dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione e formalità di convocazione.

Ogni socio persona fisica può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato persona fisica.

Oltre agli Associati hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee:

- a) gli altri organi sociali facoltativi eventualmente nominati, al fine di espletare le loro mansioni;
- b) i direttori e coordinatori dei comitati e centri territoriali esterni di pratica sportiva;
- c) i direttori sportivi, i responsabili tecnici e gli istruttori, per le materie da deliberare che riguardino anche le loro competenze, le mansioni loro assegnate o loro segnalazioni.

La convocazione dell'assemblea avverrà con preavviso di almeno dieci giorni liberi, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e dei comitati e centri territoriali esterni di pratica sportiva e con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza in prima e se-

conda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 11 - attribuzioni e validità dell'assemblea

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sull'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Sono di competenza specifica dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del conto consuntivo con la relazione di mandato e relativi allegati;
- b) l'esame dei problemi generali e l'indicazione delle direttive di azioni a carattere generale;
- c) l'elezione del Presidente;
- d) l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi facoltativi previsti nel presente statuto;
- e) l'approvazione del regolamento sociale e sue successive modifiche;
- f) la decisione su ogni altro documento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- g) l'attribuzione onorifica di cariche sociali e della qualifica di associato, su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
- h) ogni altra decisione che venga ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo.

Sono di competenza specifica dell'Assemblea Straordinaria:

- a) ogni decisione sugli affari straordinari, quali la compra e vendita di beni immobili, l'accettazione di donazioni e lasciti immobiliari, l'esecuzione di investimenti che superino ciascuno il valore di cinquantamila euro o il maggior valore stabilito nel regolamento;
- b) le modifiche al presente statuto;
- c) la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione;

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi titolo e diritto di voto, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un numero di Associati, diversi da coloro che ricoprono cariche sociali, superiore a quello di coloro che invece le ricoprono.

La seconda convocazione non può tenersi se non decorsa almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli Associati aventi titolo e diritto di voto, ai sensi dei precedenti arti-

coli 6 e 7; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida, qualsiasi sia il numero dei presenti, purché sia presente un numero di Associati, diversi da coloro che ricoprono cariche sociali e superiore a quello di coloro che le ricoprono.

Le deliberazioni saranno ritenute valide soltanto se approvate dai due terzi dei presenti.

Articolo 12 - Consiglio direttivo: durata, funzionamento e attribuzioni

Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, fra gli Associati aventi diritto (nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente statuto), stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, con un minimo di sette e un massimo di tredici.

Il consiglio insediato nomina fra i propri componenti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e Tesoriere possono anche essere assegnate allo stesso Consigliere; né il Presidente, né il Vice Presidente, possono ricoprire le cariche di Segretario o di Tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nessun consigliere può ricoprire carica analoga in altre società e associazioni sportive o culturali nell'ambito della stessa FSN, DSA, EPS.

Non è eleggibile, né potrà mantenere il suo mandato consiliare, se già eletto, colui che abbia riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi o che sia stato assoggettato da parte del Coni o dell'ente di affiliazione a provvedimenti disciplinari, quali squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi, superiori a sei mesi.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua impossibilità, dal Vice Presidente, con e-mail, fax, telegramma o raccomandata, almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà precisare luogo e orario della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; tale verbale resterà agli atti dell'Associazione e costituirà, assieme ai verbali delle precedenti riunioni, il libro dei verbali a fogli mobili delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Stralcio delle delibere potrà essere diffuso fra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestorio. Esso:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) programma l'attività associativa;
- c) prende atto dell'ammissione di nuovi associati verificando nel contempo che per essi non vi siano condizioni ostative all'ammissione;
- d) emana i provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
- e) delibera sull'eventuale adesione a organismi, enti, e organizzazioni locali e nazionali al fine di perseguire l'oggetto sociale;
- f) redige il conto consuntivo e la relazione di mandato, da sottoporre all'assemblea;
- g) convoca l'assemblea degli associati almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, al fine di far deliberare sul conto consuntivo;
- h) redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- i) nomina commissioni, gruppi di coordinamento e consulte facoltative, nonché i comitati e i responsabili dei progetti e dei centri esterni di attività sportiva in ciascuna delle aree geografiche nelle quali si svolge la promozione e la pratica delle attività statutarie;
- l) nomina il direttore sportivo generale e uno o più direttori tecnici e/o responsabili tecnici, tenuto conto delle diverse discipline praticate, ingaggia istruttori e atleti secondo la normativa vigente; stipula contratti con personale dipendente o parasubordinato e con i professionisti incaricati dell'Assistenza a favore dell'Associazione;
- m) promuove e mantiene l'organizzazione dell'Associazione esplicata attraverso i comitati e i centri territoriali esterni di pratica sportiva, ne cura e ne vigila il funzionamento, secondo i dettami stabiliti nel regolamento;
- n) rispetta e fa rispettare il presente statuto, il regolamento e le norme vigenti in materia di Associazioni nei rapporti fra Associazione e terzi, fra Associati e Associazione, nonché fra gli stessi Associati.

Le decisioni che implicheranno assunzione di obblighi di natura economica verranno prese dal Consiglio, tenuto conto della previsione di disponibilità finanziaria.

I Consiglieri cessati, decaduti o dimessi verranno integrati dal Consiglio attingendo alla lista dei non eletti, secondo il risultato elettorale; in mancanza il Consiglio potrà cooptare i membri mancanti, attingendo fra gli Associati aventi i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 e di cui all'articolo presente.

Qualora, anche in più volte, vengano a mancare consiglieri in numero pari o superiore alla metà del numero dei componenti

il Consiglio, esso si intende decaduto e l'Organo di gestione dovrà, entro quindici giorni, convocare l'Assemblea degli Associati per nominare il nuovo Consiglio; fino a tale data, il Consiglio manterrà le sole funzioni ordinarie.

All'eventuale cessazione per qualsiasi motivo del Presidente, gli subentrerà il Vice Presidente. Il Consiglio continuerà la sua normale amministrazione, provvedendo, però, ad indire al più presto una Assemblea Sociale per l'elezione del nuovo Presidente.

Ove decada il Vice Presidente o un Consigliere, il Consiglio nominerà al suo interno il nuovo Vice Presidente fra i consiglieri e un nuovo Consigliere tra quelli esclusi, attingendo dalle liste dei risultati elettorali o, in caso di indisponibilità degli stessi, cooptandone dei nuovi.

Analoghe modalità verranno seguite per nominare il segretario e il tesoriere eventualmente dimissionari, sempre secondo le clausole di cui al presente statuto.

Le delibere assunte impegnano tutti i consiglieri ancorché astenuti o contrari.

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci.

Il presidente dirige l'associazione, e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e per essa sta in giudizio.

Il presidente ha la firma dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri occorrenti per attuare le delibere assembleari e consiliari.

Il potere di firma per particolari rapporti o funzioni può essere delegato, in via generale o in via speciale, con delibera del Consiglio direttivo, al Vice Presidente, al Tesoriere o a un altro Consigliere.

Il consigliere delegato dovrà rendere conto al Consiglio dell'attività svolta.

Nel caso di assenza, impedimento del Presidente, tutte le sue facoltà ed attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Nel caso di cessazione del Presidente, tutte le sue facoltà ed attribuzioni spettano al Vice Presidente fintanto che l'Assemblea non abbia provveduto a rieleggerlo.

La cessazione del Presidente per qualsiasi motivo obbliga il Consiglio Direttivo a convocare entro trenta giorni l'Assemblea elettiva per nominare il nuovo Presidente; in tal caso è facoltà dell'intero Consiglio rimettere il mandato e consentire all'Assemblea di procedere con la nomina dell'intero Organo di gestione.

Articolo 14 - Anno sociale, Rendiconto, Patrimonio - Fondo Comune.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consi-

glio direttivo redige il conto consuntivo dell'associazione con allegata la relazione di mandato; il regolamento stabilisce le modalità di rendicontazione tenuto conto delle necessità, delle dinamiche e delle dimensioni dell'Associazione, nel rispetto delle norme fiscali in materia di enti non commerciali e del principio di chiarezza e trasparenza a beneficio degli associati.

Copia del rendiconto coi suoi allegati deve restare presso la sede dell'associazione a disposizione per la consultazione da parte degli associati, dalla data in cui ne viene completata la sua redazione da parte del Consiglio fino alla data in cui l'assemblea è convocata.

Il patrimonio - fondo comune dell'Associazione resta a garanzia degli impegni assunti e della prosecuzione dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 37 del codice civile.

Esso è composto:

- a) dalla quota degli avanzi di gestione come più avanti specificato;
- b) dagli investimenti che l'Associazione ha eseguito, anche attingendo ad esso, tenuto conto dei debiti contratti per eseguirli;
- c) dai lasciti e dalle donazioni a favore dell'Associazione, nonché da quelle erogazioni liberali che il concedente abbia vincolato al fondo comune o in tal senso destinate dal Consiglio Direttivo;
- d) dagli stanziamenti ad esso destinati con delibera dell'Assemblea;
- e) da eventuali contributi straordinari degli Associati quando non abbiano natura di finanziamento ancorché infruttifero e quando non siano destinati a finanziare la spesa corrente;
- f) le quote di iscrizione all'associazione.

La spesa corrente non può essere finanziata con il fondo comune.

Il fondo comune è amministrato e vigilato dal Consiglio Direttivo.

L'avanzo di gestione è la risultante economica positiva desunta dal rendiconto secondo criteri di competenza; è destinabile, secondo delibera dell'Assemblea che approva il bilancio, ad una o più fra le seguenti finalità:

- a) alla prelatizia copertura obbligatoria degli eventuali disavanzi di gestione pregressi;
- b) alla creazione e alimentazione della riserva di funzionamento corrente (da utilizzarsi per finanziare la spesa nei successivi esercizi) secondo delibera dell'Assemblea che approva il bilancio;
- c) a stanziamenti di natura straordinaria deliberati dall'assemblea per eseguire investimenti, migliorie manutenzioni secondo capitolato e preventivo approvati dalla stessa assemblea;
- d) al fondo comune; al netto della copertura dei disavanzi

pregressi, l'avanzo di gestione deve comunque essere destinato a fondo comune per una quota che sarà deliberata dall'Assemblea Sociale nella sessione di approvazione del Bilancio.

Il disavanzo di gestione è la risultante economica negativa desunta dal rendiconto secondo criteri di competenza; è coperto, secondo delibera dell'assemblea che approva il bilancio, attingendo a uno o più delle seguenti fonti, in tutto o in parte:

- a) dalla riserva di funzionamento;
- b) dall'avanzo di gestione del successivo esercizio, secondo un programma economico-finanziario all'uopo redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla stessa assemblea;
- c) da versamenti, straordinari o altre provvidenze finanziarie, eseguiti dagli Associati;
- d) dagli stanziamenti pregressi per investimenti, in tutto o in parte, nel caso l'Assemblea medesima rinunci a detti investimenti su proposta del consiglio direttivo;
- e) dalla quota del fondo comune accresciuta con i pregressi avanzi di gestione.

Nel caso in cui dal rendiconto risulti che il disavanzo da coprire sia di ammontare tale da rendere necessario attingere al fondo comune oltre la quota accresciuta coi precedenti avanzi di gestione, il Consiglio convoca entro sessanta giorni l'Assemblea alla quale presenterà per l'approvazione un bilancio preventivo dell'anno in corso e del successivo con assieme una relazione sulle ragioni del disavanzo contenente il piano da adottare per la sua copertura.

Ove l'assemblea approvi il piano, il Consiglio ha immediato mandato esecutivo per attuarlo; l'assemblea ha facoltà di rinviare la nomina del nuovo Consiglio anche oltre il quadriennio affinché l'Organo gestorio porti a compimento l'esecuzione del piano.

Il Consiglio è dimissionario se:

- 1) l'assemblea non approva il piano;
- 2) il piano, approvato dall'assemblea, diviene inattuabile in un momento successivo;
- 3) il disavanzo è di entità tale da azzerare il fondo comune.

Nel caso sub 1), il Consiglio convoca entro venti giorni l'assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso sub 2), il Consiglio convoca entro venti giorni l'assemblea cui sottopone una relazione sulle cause della sopravvenuta inattuabilità del piano, corredata da un bilancio preventivo dell'anno in corso e dei due successivi; l'Assemblea ha facoltà di deliberare la revisione del piano e la conferma del mandato al Consiglio o, alternativamente, procedere sub 1).

Nel caso sub 3), il Consiglio convoca l'assemblea straordinaria per verificare ogni opportunità di copertura del disavanzo e per far deliberare conseguentemente, in caso di esito

negativo, all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 - Sezioni, comitati e centri territoriali di pratica sportiva

L'Associazione può costituire sezioni, comitati e centri territoriali di pratica sportiva nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Il loro funzionamento è previsto nei regolamenti speciali.

Articolo 16 - Revisori

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, può nominare un revisore o un collegio di due revisori, con l'incarico di controllo della correttezza amministrativa e del rispetto dello statuto, del regolamento, delle norme del Coni e dell'ente di affiliazione, nonché del codice civile e delle leggi fiscali.

Ove nominati, i revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi; essi partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee e possono fornire il loro parere in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Ove nominati, redigono una relazione finale di accompagnamento al bilancio, che resterà ad esso allegata a disposizione dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il revisore è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, anche affidata in passato.

Articolo 17 - Probiviri

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, può nominare due probiviri con l'incarico di risolvere eventuali controversie fra i soci o fra soci e associazione, riguardanti il rapporto associativo o la gestione dell'associazione. Il loro parere ufficiale è emanato per iscritto.

Ove nominati, i probiviri possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee e possono fornire il loro parere in merito agli argomenti attinenti con il loro incarico.

I probiviri sono rieleggibili ma incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 18 - Scioglimento

L'associazione si scioglie al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità a conseguire l'oggetto sociale;
- b) casi di disavanzo di gestione previsti dall'articolo 14;
- c) ogni altro motivo espresso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo, al verificarsi di una delle cause di scioglimento, convoca l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione; in alternativa, la sua convocazione può essere richiesta dagli Associati, con istanza scritta indirizzata al consiglio direttivo formulata e sottoscritta da almeno un terzo degli Associati aventi i requisiti di cui agli articoli 6 e 7.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno

3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Il patrimonio residuale verrà devoluto al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore o il collegio di due liquidatori, attribuendone poteri ed eventuale compenso.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le altre norme vigenti, lo statuto e i regolamenti del Coni e dell'ente di affiliazione.

Il presidente propone, inoltre, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico, da attribuire a se medesimo i poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

l'assemblea dell'associazione

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto che si compone di n. 19 (diannove) articoli nel testo come sopra proposto e di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari allo svolgimento delle pratiche utili all'ottenimento del riconoscimento giuridico.

Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 22.41 (ventidue e quarantuno).

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco soci omessane la lettura per dispensa avutane dalla costituita.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su dieci fogli per trentotto facciate, del quale ho dato lettura, alla costituita che lo approva e sottoscrive alle ore 22.42 (ventidue e quarantadue).

F.to KIZELSZTEIN Alejandra Elena.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

La presente copia xerografica composta di numero trentasette fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Reggello, lì 18/07/2016

